SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 911-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1977

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato

---

*** Autorizzata, l'8 novembre 1977, a riferire oralmente all'Assemblea**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

12 ottobre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole facendo osservare che a tale determinazione è pervenuta non avendo nulla da osservare, per quanto di competenza, sugli articoli da 1 a 8 e da 12 a 14 e avendo preso atto del preannunciato ritiro da parte del Governo dei restanti articoli (pensioni).

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio, le autorizzazioni di spesa recate da leggi di contenuto particolare possono essere ridotte in relazione alle effettive esigenze delle Amministrazioni, tenuto conto delle disponibilità esistenti sotto forma di residui di stanziamento di esercizi precedenti.

Possono, tuttavia, le Amministrazioni stesse procedere all'assunzione di impegni sulle predette autorizzazioni di spesa, fermo restando che il volume dei pagamenti non potrà eccedere le somme iscritte in bilancio, ivi comprese le disponibilità esistenti nel conto dei residui passivi.

Art. 2.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro del tesoro può essere autorizzato ad effettuare le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorchè riferite alla competenza di esercizi precedenti.

Art. 3.

Nei limiti massimi fissati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni dei buoni ordinari del tesoro, il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati spe-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARO

Art. 1.

Identico.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono specificatamente indicate nelle rubriche di bilancio delle singole amministrazioni rispettivamente competenti.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ciali di credito del tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.

I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito del tesoro si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle relative emissioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3-*bis*.

Al quadro generale riassuntivo del bilancio sono allegati:

1) un prospetto il quale, per ognuna delle autorizzazioni di spesa ridotte ai sensi dell'articolo 1, espone distinguendole secondo la classificazione economica e funzionale:

a) le autorizzazioni complessive previste dalle leggi da cui trae legittimità la spesa, gli stanziamenti di competenza e gli esborsi di cassa;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) le riduzioni operate nelle autorizzazioni di spesa, l'ammontare reale e previsto dei residui propri e di stanziamento risultanti alla chiusura degli esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce;

c) i rapporti quantitativi e temporali, intercorrenti tra autorizzazioni, stanziamenti, impegni, esborsi;

2) un prospetto il quale espone distintamente, per ognuna delle operazioni di ricorso al mercato dei capitali ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare delle autorizzazioni e i tempi previsti dalle leggi da cui trae legittimità il ricorso al mercato di capitali, l'entità, i tempi delle operazioni da compiersi e gli esercizi ai quali si riferiscono;

3) una nota che illustra nel modo più esauriente tutti i dati che giustificano le misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2. La nota indica anche, per ognuna delle leggi per le quali si è proceduto ai sensi dell'articolo 1, le possibili cause, interne ed esterne, tecniche, procedurali, amministrative e finanziarie che hanno ridotto le possibilità di spesa delle amministrazioni, che hanno condizionato le capacità, i tempi e i costi di attuazione degli interventi legislativi previsti.

Art. 3-*ter*.

Entro il 20 gennaio ed il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i Comuni e le Province sono tenuti a comunicare alla Regione nel cui territorio essi operano gli incassi e i pagamenti effettuati, rispettivamente, nell'anno e nel trimestre precedente e le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la Tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

Le Regioni comunicheranno al Ministro del tesoro entro 10 giorni dalle anzidette scadenze i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle Province e per l'insieme dei

(Segue: *Testo del Governo*)

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 4.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, gli insegnamenti sono conferiti per incarico annuale quando si tratti di cattedre o posti orario già coperti, che, per particolare posizione giuridica del personale ad essi assegnato, risultino disponibili soltanto per uno o più anni previamente determinati.

Si provvede altresì con incarichi annuali quando il numero di ore di insegnamento da conferire è inferiore a quello prescritto per la costituzione della relativa cattedra, semprechè in ogni caso l'insegnamento comporti un orario di almeno nove ore settimanali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Comuni, con i dati analoghi relativi alla Amministrazione regionale.

Il Ministro del tesoro riporterà tali informazioni nella relazione che è tenuto a fare al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 407, a modifica dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, numero 249, che dovrà essere presentata entro 20 giorni dalle anzidette scadenze.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 4.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-1979, le operazioni di sistemazione, completamento d'orario, conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola media e nelle scuole secondarie e artistiche sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario in cattedre o posti orario, che così formati, debbono essere assegnati ad un unico insegnante.

Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, gli insegnamenti sono conferiti per incarico annuale quando si tratti di cattedre o posti orario già coperti, che, per particolare posizione giuridica del personale ad essi assegnato, risultino disponibili soltanto per uno o più anni previamente determinati.

Identico.

Nessun incarico o supplenza possono essere assegnati se prima — per coprire gli stessi — non si è esaurita la disponibilità di insegnanti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato che eventualmente risultino

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli insegnamenti non conferibili nè per incarico a tempo indeterminato nè per incarico annuale sono attribuiti per supplenza.

Art. 5.

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il Provveditore agli studi utilizza gli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero delle scuole elementari, assegnandoli a posti conferibili per incarico nell'ambito della provincia.

È abrogato il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE AZIENDE AUTONOME

Art. 6.

Per il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dalla Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 7.

Per il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade — ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

privi totalmente o parzialmente di un insegnamento effettivo per carenza di posti comunque determinata e quindi siano di fatto insegnanti « soprannumerari ».

Identico.

Art. 5.

Identico.

Il personale non utilizzato a norma del precedente comma, nonchè, a domanda, nelle attività di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è utilizzato secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1959, n. 1170.

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE AZIENDE AUTONOME

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106 — dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dalla Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) per la costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 8.

Alle spese iscritte negli stati di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA PENSIONISTICA

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1978, le pensioni di vecchiaia e di invalidità a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, del soppresso fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali non sono, in deroga a qualsiasi norma in vigore, cumulabili con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro o con qualsivoglia reddito lordo da lavoro autonomo o da attività professionale per la quota di integrazione al trattamento minimo o, se si tratti di pensione superiore al trattamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA PENSIONISTICA

Art. 9.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

to minimo, per la quota di pensione eccedente lire 100.000 mensili, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Il possesso, da parte dei titolari di pensione, di un reddito da lavoro autonomo o da attività professionale si presume dalla iscrizione degli interessati negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali o dalla titolarità di licenze di esercizio commerciale o artigiano.

I divieti di cumulo di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni corrisposte a coloro che svolgano attività lavorative alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale.

I titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità sono tenuti a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro, ovvero all'organo gestore dell'elenco nominativo o dell'albo professionale, la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro o l'organo gestore dell'elenco nominativo o dell'albo, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione o dal momento in cui hanno, comunque, accertato la titolarità del trattamento di pensione, sono tenuti a comunicare la circostanza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Resta fermo il disposto dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della trattenuta da parte del datore di lavoro.

Nulla è innovato in materia di disciplina dei cumuli relativamente alle pensioni di anzianità ed ai superstiti. Per le pensioni di anzianità il divieto di cumulo si applica, con le modalità di cui ai precedenti commi, anche ai casi di svolgimento, da parte del pensionato, di lavoro autonomo o di attività professionale. Ai fini del recupero dei trattamenti pensionistici non cumulabili si osservano le disposizioni indicate al quarto comma del presente articolo.

Per le pensioni previste nei precedenti commi, cui si applica il divieto di cumulo, non è dovuta dal Fondo sociale la quota indicata nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sino alla concorrenza della trattenuta mensile operata ai sensi del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, alle pensioni a carico di enti, fondi, casse e gestioni sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o che ne abbiano dato luogo ad esclusione od esonero.

Art. 11.

In tutti i casi nei quali non è possibile operare tempestivamente la trattenuta mensile sulle pensioni per effetto dei divieti di cumulo stabiliti dal precedente articolo 9, il recupero delle somme dovute dal pensionato può essere operato anche in deroga al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 13.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

Soppresso.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 14.

Per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 — in attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale — gli stanziamenti relativi sono autorizzati con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni, gli stanziamenti relativi sono autorizzati con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.